



Comune di Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoeto.pg.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 20-02-2020

Oggetto: Recepimento dei criteri per la Concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previsti all'art. 30 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita).

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** mese di **febbraio** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Grasso Angelo Vincenzo,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	P	Favorevole

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 30 - ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", che prevede:

"1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del

presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n.

773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai

sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”;

DATO ATTO che la norma sopra riportata, prevede che le agevolazioni ivi individuate consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi ivi elencati e per i tre anni successivi stabilisce che la misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell'importo;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere a determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
 - 100% dei tributi comunali
- b) In caso di ampliamento il contributo erogabile è pari a:

- 100% dei tributi comunali;

DATO ATTO, altresì, che la norma prevede che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale è situato l'esercizio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta su apposito modello e corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del modulo di domanda, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre, di stabilire la seguente procedura ai fini dell'erogazione dei contributi:

- l'Ufficio tributi provvederà alla determinazione e alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dall'Ufficio attività produttive;

DATO ATTO che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte spesa che nella parte entrata, di un importo presunto, che verrà eventualmente incrementato in base alle istanze pervenute;

DATO ATTO, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo successivamente all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse nel Bilancio dello Stato;

STABILITO di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 *“Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”* e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sulla Home page del Sito internet del Comune di Monteleone di Spoleto;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime:

DELIBERA

1. Le premesse di cui al presente atto si intendono qui si intendono integralmente richiamate.
2. Di prendere atto dell'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019

“Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”.

3. Di determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:

- 100% dei tributi comunali.

b) In caso di ampliamento il contributo erogabile è pari a:

- 100% dei tributi comunali.

-

4. Di approvare il modulo di domanda, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di stabilire, ai fini dell'erogazione dei contributi, che l'Ufficio Tributi provvederà alla determinazione e alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dall'Ufficio Attività Produttive.

6. Di dare atto che i contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero e, in caso di insufficienza, saranno ripartite in base all'ordine di arrivo delle richieste, come stabilito dall'art. 30-ter del D.L. 34/2019.

7. Di dare atto, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo successivamente all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse nel Bilancio dello Stato.

8. Di stabilire di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n.34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 *“Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”* e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sulla Home page del Sito internet del Comune di Monteleone di Spoleto.

9. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e ampia pubblicità.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Vincenzo Grasso

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 20-02-2020

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 20-02-2020

IL RESPONSABILE
F.to Minni Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 103

Dalla Residenza Comunale, 05-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-03-2020 al 20-03-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 20-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo